



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “Ag.Movi: culture and science behind the movement - APS”

Art.1 – *Denominazione, Sede e Durata*

È costituita l'associazione denominata "Ag.Movi: culture and science behind the movement - APS", **Associazione di Promozione Sociale**, ente del Terzo Settore senza scopo di lucro, di seguito indicata come "Associazione". L'Associazione è regolata dal presente Statuto, dal Codice Civile, dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dalla relativa normativa complementare.

La sede legale dell'Associazione viene stabilita in Agrigento in via Nathan n°9, e come sede secondaria in via Mazzini n°104.

L'associazione ha durata illimitata.

Art.2 – *Scopi*

L'Associazione è un ente del Terzo Settore senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di terzi o della collettività, di attività di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, in particolare:

- a) promozione della cultura;
- b) promozione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c) promuovere e sostenere la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, la formazione e l'aggiornamento nel campo della promozione della salute;
- d) promuovere e sostenere attività di formazione, aggiornamento storico e culturale dell'attività scientifica nel nostro territorio;
- e) promuovere, organizzare e coordinare iniziative sociali ed attività di utilità sociale a favore degli associati, della collettività e di terzi;
- f) promuovere, organizzare e coordinare iniziative culturali, scientifiche e sociali;
- g) promuovere, organizzare e coordinare iniziative di attività motoria e sportiva individuali ed aggregate in forma agonistica e non;
- h) gestire ai fini di idonea fruibilità i beni e le risorse facenti parte del proprio patrimonio ovvero ad essa affidati o conferiti in uso.

Per il conseguimento di tali finalità potrà, fra l'altro

- i) promuovere, organizzare, coordinare e gestire iniziative sociali, culturali e scientifiche, in Italia ed all'estero;
- j) partecipare a qualsiasi struttura associativa, ad organismi, enti, fondazioni, società, istituzioni - pubbliche o private, nazionali o internazionali - la cui attività sia rivolta, direttamente o anche indirettamente, a perseguire scopi analoghi o che comunque tende a realizzare i suoi scopi;
- k) realizzare, organizzare ed amministrare laboratori e centri di ricerca;



- l) gestire e richiedere finanziamenti, compiere attività immobiliare e mobiliare: purché siano finalizzate agli obiettivi che si propone;
- m) svolgere attività sportiva agonistica e non;
- n) svolgere attività di formazione, aggiornamento e proposizione, anche organizzando borse di studio, gestendo spazi polifunzionali e mostre.

Art.3 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4 – Dotazione Patrimoniale

L'Associazione sostiene il proprio finanziamento per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote di iscrizione e contribuzioni dei soci;
- b) contributi volontari da persone fisiche, persone giuridiche e altre associazioni simpatizzanti;
- c) intrattenimenti, manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi, incluse le sponsorizzazioni;
- d) contributi dell'unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, della Regione, di enti o istituzioni pubbliche e private, di Istituzioni Comunitarie ed Enti Locali, e di ogni agevolazione prevista dalle leggi vigenti, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- e) godimento di beni, mobili ed immobili, di proprietà o detenuti a qualunque titolo;
- f) eventuali donazioni o lasciti testamentari.

L'Associazione può acquistare a titolo gratuito od oneroso qualunque bene o servizio, necessario al raggiungimento dei fini associativi.

Art.5 – Requisiti dei Soci

Il numero dei Soci è illimitato. All'associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi.

I Soci Fondatori sono: Alessandra Amato (C.F. MTALSN94C64A089T), Francesco Amato (C.F. MTAFCNC89E02A089H) e Giulia Maria D'Amico (C.F. DMCGMR90P46A089I).

Le altre categorie di Soci, oltre ai Soci Fondatori sono:

- Soci Istituzionali
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci onorari.

Soci Istituzionali: Pubbliche Istituzioni ed Enti Pubblici che ne fanno richiesta e che all'atto dell'adesione versano un contributo in denaro o in natura, impegnandosi a sostenere finanziariamente, od attraverso contribuzioni in natura, iniziative dell'Associazione ritenute condivisibili.

Soci Ordinari: persone fisiche e giuridiche che ne fanno richiesta e che all'atto dell'adesione versano una quota di iscrizione e si impegnano a versare una quota annuale che sarà annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione ovvero conferendo attività anche professionale o con il conferimento di beni. L'ingresso del Socio Ordinario è deliberato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Soci Sostenitori: persone fisiche e giuridiche ed Istituzioni Pubbliche e Private, e chiunque altro



che, condividendo le iniziative e le finalità dell'Associazione, versa contribuzioni in denaro o in natura o anche mediante prestazioni d'opera non retribuite.

Soci Onorari: personalità del mondo della cultura, della scienza e comunque delle arti liberali cui l'assemblea di indirizzo autonomamente o su proposta del Consiglio di Amministrazione ritiene di conferire tale qualifica. La qualità di socio onorario viene assunta successivamente ad espressa accettazione da parte della personalità individuata. Ai soci Onorari non sono richiesti contribuzioni di alcuna natura.

L'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo delibera, con voto favorevole della maggioranza, l'esclusione di un socio per grave e reiterato inadempimento degli obblighi assunti, condotta incompatibile con gli scopi dell'Associazione, conflitto di interessi e, in caso di enti o persone giuridiche, per estinzione, apertura di procedure di liquidazione, aperture di procedure concorsuali.

I Soci Fondatori non possono in nessun caso essere esclusi.

I soci possono, in ogni momento, recedere fermo restando il dovere di adempiere le obbligazioni assunte.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso. I soci hanno tutti eguali diritti.

Art.6 – Ammissione dei Soci

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal Consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

Art.7 – Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti:

- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Art.8 – Perdita della Qualifica di Socio

I soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera o delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.



E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. (ART.8 comma 2 CTS).

Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ART.8 comma 1 CTS).

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria, L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Art. 9 – *Art.9 – Bilancio e libri sociali*

L'esercizio sociale ha durata annuale e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. L'Assemblea approva il bilancio entro il termine per la presentazione della dichiarazione fiscale.

L'Associazione è tenuta alla tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- I libri sociali possono essere tenuti in forma informatica.

“Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento” che prevede l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore (ART.9 CTS).

Art.10 - *Organi dell'Associazione*

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.

Art.11 – *Assemblea dei Soci*

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto di seguito esposto:

- approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elezioni del Consiglio direttivo;
- nomina delle Cariche Sociali;



- elezione della Commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approvazione del rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approvazione degli stanziamenti per iniziative previste dal presente Statuto;
- deliberazione su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati (comma 8, lettera e, art. 148 del T.U.I.R.). L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future. Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei Soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa, sentito l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'Art. 13 del presente Statuto.

Art.12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione e successivamente dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali, fino ad un massimo di undici. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta l'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.



Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verificasse tale necessità;
- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art.13 – *Il Presidente*

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza e la Firma Sociale. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente, e quando sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, per qualsiasi causa, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Art.14 – *Scioglimento dell'Associazione*

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione, dopo la liquidazione di ogni debito sociale, non può essere ripartito tra i soci, ma deve essere devoluto, sentito l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ad altro ente del Terzo Settore o, in mancanza, a fini di pubblica utilità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art.15 – *Disposizioni finali*

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

IL PRESIDENTE
[Handwritten signature]